

Roma, 4 novembre 2021

Ill.mo

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
On. Prof. Renato Brunetta

e, per conoscenza:

Gent.ma

MINISTRA DELLA GIUSTIZIA,
Prof.ssa Marta Cartabia

via e-mail

OGGETTO: AVVOCATI E REGIME DI INCOMPATIBILITÀ – Osservazioni sull’art. 27 del decreto-legge approvato in Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2021 (non ancora pubblicato).

Onorevole Ministro,

L’Avvocatura Italiana vede nella propria autonomia e indipendenza, oltre che un presupposto imprescindibile per lo svolgimento della funzione assegnatale dalla legge di ordinamento forense, un presidio di democrazia e legalità, fondamentale e costituzionalmente rilevante, in quanto costituiscono “*indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti*” (come espressamente sancito dall’art. 2, 2° co., lett. b), legge n. 247/2012).

Data tale premessa, suscita profonda preoccupazione, oltre che significative perplessità sul piano applicativo e sistematico, la disposizione di cui all’art. 27 del D. L. del 27 ottobre 2021 in tema di attuazione del PNRR, in particolare in quanto contrastante con il rigoroso regime di incompatibilità sancito, da ultimo, dall’art. 18 della legge 247/2012 e dall’art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense, proprio in funzione del richiamato rilievo costituzionale della Professione Forense, che non può essere esposta a rischi di conflitti d’interesse o condizionamenti alla sua indipendenza nonché a forme di concorrenza sleale nell’ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato.

Qualsiasi deroga ai principi richiamati, per quanto di carattere eccezionale ed espressamente limitata all’attuazione del PNRR e ai relativi contratti di lavoro dipendente a tempo determinato con le PP.AA., ha un potenziale impatto disgregativo sulla tenuta del quadro professionale forense generale e del sistema di tutele garantiti proprio dal regime di incompatibilità sancito dalla legge professionale. A mero titolo esemplificativo, si pensi al caso dell’avvocato che venga reclutato quale operatore nell’ambito del cd. Ufficio del processo, e che dunque svolga attività lavorativa a questo titolo nel Tribunale, ed eserciti contestualmente la professione forense: si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo, con evidenti rischi anche per la corretta amministrazione della giustizia.

Occorre pertanto che, pur escludendo la cancellazione dall’albo, come deciso dal Governo, **il reclutamento di avvocati negli uffici delle PP.AA. integri una causa specifica di sospensione dall’esercizio professionale**, istituito già conosciuto dall’ordinamento forense, che lo disciplina all’art. 20 della legge professionale

(L. 247/2012). Apposito emendamento potrebbe essere assunto in sede di conversione in legge dell'art. 27 del decreto.


Per quanto attiene agli aspetti previdenziali, poi, la norma andrebbe chiarita sotto un triplice profilo:

- 1) Innanzitutto, la previsione del mantenimento dell'iscrizione alle Casse previdenziali di riferimento dovrebbe essere in via esclusiva e non come opzione alternativa all'iscrizione INPS, per coloro che decidessero di mantenere l'iscrizione all'Albo. Il sinallagma Albo professionale / Cassa, infatti, non può essere messo in discussione senza creare effetti a catena dannosi sia per i professionisti sia per le Casse professionali.
- 2) Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo del professionista, con conseguente iscrizione all'INPS, non può essere introdotta una forma, del tutto asistemica, di "ricongiunzione gratuita". In questo caso le soluzioni possibili sono due. O si pongono espressamente a carico dello Stato gli oneri della ricongiunzione, calcolati sulla base della legislazione vigente (L. 45/1990), oppure si prevede la valorizzazione dei periodi contributivi maturati presso i diversi Enti previdenziali con gli ordinari strumenti (gratuiti) del "cumulo" e della "totalizzazione", già presenti nell'Ordinamento previdenziale sia dell'INPS sia delle Casse.
- 3) Per coloro che mantengono l'iscrizione all'Albo non è sufficiente prevedere il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa ma occorre anche fissare il principio che, ai soli fini previdenziali, i compensi percepiti per lo svolgimento delle attività all'interno delle PP.AA. sono equiparati a reddito professionale e, quindi, soggetti a contribuzione presso le rispettive Casse. Senza questa precisazione legislativa si avrebbe il paradosso che il professionista resterebbe iscritto alla Cassa ma verserebbe i contributi solo sul reddito dichiarato come professionale e non su quello percepito come compenso da lavoro dipendente dalla P.A.. Ciò con evidenti danni alla posizione previdenziale del professionista (che si intenderebbe tutelare) e alla Cassa stessa, cui verrebbe meno il gettito contributivo.


Per tali ragioni, il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense e Cassa Forense auspicano che il Governo, preso atto di quanto esposto, disponga una riformulazione dell'art. 27 che affronti e risolva le problematiche evidenziate nel senso indicato.

Si ringrazia sin d'ora per l'attenzione e si inviano i migliori saluti

Avv. Maria Masi
Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense



Avv. Valter Militi
Presidente della Cassa Forense



Avv. Giovanni Malinconico
Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense

